

***BANDO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA MISURA
4.11 "COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ"
PER GLI ANNI 2004-2005-2006***

DIRETTIVE E PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE.

NORMATIVA:

**Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, capo IX,
Articolo 33 - 4° trattino e successive modifiche e regolamenti di attuazione.**

Regolamento n. 445/2002 del 26 febbraio 2002 della Commissione .

Regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004 della Commissione.

Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C28/02.

**Programma operativo regionale (POR) della Sardegna 2000-2006 approvato con
Decisione della Commissione C(2000)2359 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul
BURAS n. 2 del 30 gennaio 2001, Asse IV, Misura 4.11 : Commercializzazione
dei prodotti agricoli di qualità.**

Complemento di programma del POR Sardegna 2000-2006.

1. OBIETTIVI

La misura 4.11 è finalizzata ad incentivare il miglioramento della qualità della produzione agricola e ad aumentare il suo valore aggiunto, facilitando così l'orientamento al mercato delle produzioni stesse ed il processo di razionalizzazione dell'offerta.

Tale obiettivo di carattere generale viene perseguito attraverso le seguenti strategie:

- diffondere la cultura della certificazione obbligatoria e volontaria di prodotto e di processo, vista come mezzo di rafforzamento della competitività delle imprese, garantendo, al contempo, un più efficace espletamento delle attività di controllo;
- favorire la differenziazione e la tutela delle produzioni tipiche e di qualità tramite il riconoscimento di marchi di origine DOP/IGP/AS/DOCG/DOC/IGT , marchi biologici e marchi di qualità;

- favorire il processo di tracciabilità e di rintracciabilità delle produzioni agro-alimentari volto a garantire la sicurezza alimentare del consumatore.

2. INTERVENTI FINANZIABILI

La misura prevede la realizzazione delle seguenti azioni:

AZIONE 1

Introduzione di sistemi e tecniche di assicurazione della qualità del prodotto e del processo produttivo, qualora sia imposta dalla legislazione comunitaria o decisa volontariamente dall'azienda produttrice e nello specifico:

- a) norma UNI EN ISO 9000/2000 e collegate (certificazione dei sistemi di qualità);
- b) norme UNI EN ISO 14000 e collegate (certificazione dei sistemi di gestione ambientale),
- c) EMAS Reg. (CE) 761/2001 (sistema comunitario di ecogestione e audit);
- d) metodologia HACCP ai sensi della direttiva 93/43/CE e 96/3/CE e del D.Lgs n. 155/97 (intesa come introduzione ex novo del sistema e non miglioramento dei piani di autocontrollo già esistenti).
- e) certificazione di conformità del prodotto (es. OGM- free, produzione integrata, etc);
- f) certificazione Eurepgap per la frutta e la verdura fresca.

AZIONE 2

Predisposizione di tutta la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento del marchio di origine - D.O.P./I.G.P. (Reg. CEE n. 2081/92), A.S. (Reg. n. 2082/92), o DOC/IGT/DOCG (Legge n. 164/92 e Reg. CE 1493/99) e nello specifico, lo studio delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche, delle caratteristiche del logo, l'elaborazione dei disciplinari di produzione e delle relazioni storico-tecniche.

AZIONE 3

Sostegno ai produttori per l'attuazione dei controlli svolti da organismi indipendenti sull'uso delle denominazioni di origine, sull'uso dei marchi biologici e di qualità, ai sensi degli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, punto 13, pubblicati sulla GUCE C28 del 1 febbraio 2000*. A tal fine sono considerati marchi di qualità a carattere collettivo, quelli che, ai sensi del R.D. 929/42 e successive modificazioni, e come meglio specificato nella nota SG(98) D/1618 del 24.2.98 della Commissione Europea dell'Agricoltura, garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni :

1. identificare prodotti conformi a norme obiettive e controllabili, che fissano requisiti qualitativi superiori a quelli previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale;
2. non prevedere la provenienza geografica quale criterio determinante la qualità;
3. consentire l'accesso al marchio a tutti i produttori della Comunità senza limitazione geografica se il prodotto è conforme alle medesime norme;
4. adottare il principio dell'equivalenza dei controlli eseguiti dalle autorità competenti degli stati membri di provenienza dei suddetti prodotti.

AZIONE 4

- a) Studi per la definizione ed implementazione di sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari in base alla normativa vigente (Norma UNI 10939:2001).
- b) Studi per la definizione ed implementazione di sistemi di rintracciabilità nelle aziende in base alla normativa vigente (Norma UNI 11020:2002).

Lo studio di rintracciabilità di filiera potrà essere richiesto solo da organismi che raggruppano l'intera filiera produttiva.

Per l'azione 1 e l'azione 4 i progetti potranno riguardare solo ed esclusivamente una delle sottoazioni (indicate con le lettere minuscole).

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Per le finalità descritte, è prevista, per il periodo di vigenza 2000-2006, una spesa complessiva pari a € 30.491.000,00 a carico pubblico, di cui il 50% imputato al Feoga Orientamento, il 35% allo Stato ed il rimanente 15% alla Regione Sardegna.

3.1 IMPORTO MESSO A BANDO

L'importo complessivamente messo a disposizione con il presente bando è di € 8.448.000 corrispondente alle ultime 3 annualità del programma (2004-2005-2006). Inoltre verranno utilizzate le risorse finanziarie già impegnate a favore dell'ERSAT per il finanziamento dei progetti presentati a valere sul precedente bando eventualmente risultate eccedenti a seguito degli accertamenti di regolare esecuzione dei progetti.

Tenuto conto dell'esigenza di garantire l'applicazione equilibrata delle diverse azioni della misura, ciascuna delle quali assume, in sinergia con le altre, importanza strategica nel perseguimento degli obiettivi generali della sottomisura stessa, si prevede di attribuire in via preventiva un "budget" minimo a ciascuna delle azioni da 1 a 4, secondo le percentuali di riparto interno sotto elencate.

Ripartizione per azione della dotazione finanziaria del triennio 2004-2006		
Azione 1	25%	2.112.000,00
Azione 2	5%	422.400,00
Azione 3	10%	844.800,00
Azione 4	60%	5.068.800,00
totale	100%	8.448.000,00

Nel caso in cui le risorse assegnate in via preventiva alle diverse azioni non venissero interamente utilizzate all'atto della formazione delle graduatorie, potranno essere effettuate delle compensazioni fra le stesse azioni in base alle effettive esigenze accertate.

4. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti richiedenti l'aiuto per accedere al contributo devono dimostrare di essere in attività.

Sono beneficiari per ciascuna delle azioni 1-4 della presente misura i seguenti soggetti:

Per l'azione 1, Imprese di trasformazione e commercializzazione, Cooperative di produzione e trasformazione, Consorzi di imprenditori agricoli e loro forme associate, Associazioni dei

produttori, Società consortili di imprenditori agricoli e loro forme associate .

Per l'azione 2 : Associazioni di produttori come da Reg. CE 2081/92 e successive modifiche e Reg. CE 2082/92, Comitati promotori o organizzazioni come da Circolare MIPAF n. 4/2000 .

Per l'azione 3: Imprese di trasformazione e commercializzazione, Cooperative di produzione e trasformazione, Consorzi di imprenditori agricoli e loro forme associate, Associazioni dei produttori, Società consortili di imprenditori agricoli e loro forme associate in quanto utilizzano il marchio di origine comunitario, biologico o di qualità.

Per l'azione 4: Imprese di trasformazione e commercializzazione, Cooperative di produzione e trasformazione, Consorzi di imprenditori agricoli e loro forme associate, Associazioni dei produttori, Società consortili di imprenditori agricoli e loro forme associate.

Per l'azione 1 sono ammessi a finanziamento solo i soggetti che producono produzioni di qualità come definite nel successivo paragrafo 12.2

Gli operatori biologici devono risultare licenziatari di prodotti certificati inseriti nell'elenco redatto dall'Organismo di controllo e di certificazione di cui al punto 6 dell'Allegato III del D.lgs n. 220/95.

I Consorzi devono essere costituiti nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2602 e seguenti del C.C..

4.1 CAUSE DI ESCLUSIONE E LIMITAZIONE

Sono esclusi dalle misure di aiuto i soggetti che:

- effettuino l'intervento per il quale richiedono il contributo fuori dal territorio regionale;
- abbiano in corso, per il medesimo intervento, provvedimenti di concessione di aiuti derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali.
- le organizzazioni dei produttori che hanno in atto o che intendono presentare un programma operativo ai sensi del Reg. 2200/96, non possono partecipare al presente bando per la stessa tipologia di intervento.

Nel caso in cui il soggetto richiedente operi a livello interregionale, la spesa ammessa a contributo (così come definita al successivo punto 7) sarà proporzionale alla quota di produzione ottenuta dalle aziende, consorziate o associate, ubicate nel territorio regionale (con riferimento all'anno 2003).

5. AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE

L'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna - Servizio Tutela, Valorizzazione, Marketing e Programmazione territoriale - è responsabile per la fase di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo.

Per la gestione amministrativa l'Assessorato si avvarrà delle strutture tecniche dell'ERSAT - Ente Regionale Assistenza Tecnica.

6. DELIMITAZIONE GEOGRAFICA

La Misura viene applicata sull'intero territorio regionale.

7. SPESE AMMISSIBILI E LIVELLI DI AIUTO

A livello generale, per la decorrenza dell'ammissibilità della spesa, si applica il principio che le stesse sono riconosciute solo se vengono sostenute dopo la presentazione delle domande.

Per tutte le azioni non sono ammessi investimenti di carattere materiale.

7.1 Per l'azione 1 sono considerate ammissibili le seguenti spese:

7.11 costi delle consulenze esterne riferite all'attività di studio e definizione del sistema di controllo, di progettazione e supporto tecnico svolto da professionisti o società di consulenza, con esperienza specifica sul campo dell'attuazione dei sistemi di gestione della qualità almeno quinquennale ;

7.12 costo delle analisi svolte presso laboratori esterni accreditati;

7.13 tariffa dell'organismo di certificazione accreditato per il rilascio del primo certificato di conformità, comprendente sia il costo dell'attestato che le altre attività (ispettive e amministrative) svolte a tal fine dall'organismo;

7.14 costi di partecipazione del personale a corsi di formazione o altre iniziative di aggiornamento e formazione nel campo della gestione e certificazione della qualità finalizzati alla realizzazione del progetto.

Per verificare la congruità dei costi verrà preso come base di riferimento il tariffario applicato dal Consorzio 21 – Agenzia governativa regionale ai sensi del D.P.G. n. 13/2004.

Il livello di aiuto è fissato nella percentuale del 100% della spesa ammessa. L'aiuto stesso non può comunque essere superiore ai 100.000 EURO per beneficiario e per triennio. Per le piccole e medie imprese definite nel Reg. (CE) n. 70/2001 la soglia massima di 100.000 Euro può essere superata, ma in tal caso il valore dell'aiuto non potrà essere superiore al 50% dei costi ammissibili. Nel caso delle diverse forme associative ivi contemplate i requisiti di PMI devono essere riferiti ad ogni singola impresa associata.

7.2. PER L'AZIONE 2 SONO CONSIDERATE AMMISSIBILI LE SEGUENTI SPESE:

7.21 costi di progettazione e realizzazione di documentazione e studi a carattere scientifico, storico, geografico ed economico, finalizzati alla predisposizione dei dossier a supporto delle richieste di riconoscimento dei marchi DOP/IGP/AS/DOC/IGT/DOCG; sono comprese anche le analisi delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto oggetto di riconoscimento;

7.22 costi per la definizione dei disciplinari di produzione relativi al prodotto oggetto di riconoscimento (o revisione di disciplinari preesistenti) finalizzati alla predisposizione dei dossier a supporto delle richieste di riconoscimento dei marchi di cui al punto precedente;

7.23 costi per la progettazione e definizione del logo del prodotto oggetto del riconoscimento.

Il livello di aiuto è fissato nella percentuale del 75% della spesa ammessa. L'aiuto stesso non può comunque essere superiore ai 100.000 Euro per beneficiario e per triennio. Per le piccole e medie imprese definite nel Reg. (CE) n. 70/2001, la soglia massima di 100.000 Euro può essere superata, ma in tal caso il valore dell'aiuto non potrà essere superiore al 50% dei costi ammissibili. Nel caso delle diverse forme associative ivi contemplate i requisiti di PMI devono essere riferiti ad ogni singola impresa associata.

7.3 Per l'azione 3 sono considerate ammissibili le seguenti spese :

7.31 costi sostenuti dai produttori in relazione alle visite ispettive, comprensive delle analisi previste dal piano di controllo, effettuate dagli organismi di controllo o di certificazione.

Per i controlli sulle produzioni DOP/IGP/AS e sui marchi di qualità l'aiuto è ammesso per un periodo massimo di 6 anni successivi all'istituzione del sistema di controllo con la seguente degressività (con cessazione dell'aiuto al 6° anno):

- 100% della spesa ammessa nel primo anno successivo all'istituzione del sistema di controllo, 80% al secondo anno, 60% al terzo anno, 40% al quarto anno, 20% al quinto anno.

Per le produzioni biologiche viene concesso un aiuto per i controlli di tali metodi, esercitati ai sensi del Reg. 2092/91, ad un tasso del 100% delle spese effettivamente sostenute. Sono considerate spese ammissibili il contributo pagato per accedere al sistema di controllo e i costi relativi alle visite ispettive effettuate dall'organismo di certificazione, in conformità a quanto previsto dagli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, punto 13 pubblicati sulla GUCE C28 del 1 febbraio 2000.*

7.4 Per l'azione 4 sono considerate ammissibili le seguenti spese:

7.41 consulenze qualificate (tali spese devono essere finalizzate alla verifica preliminare del processo organizzativo e produttivo, progettazione del sistema di rintracciabilità cartaceo e informatico, direzione e consulenza specialistica per la messa in opera del sistema aziendale o di filiera) ;

7.42 corsi di formazione del personale in materia di rintracciabilità;

7.43 studio del nuovo sistema di etichettatura comprensivo degli elementi di rintracciabilità;

7.44 tariffa dell'organismo di certificazione (i progetti di rintracciabilità devono essere conformi alla normativa in vigore in materia di rintracciabilità; la conformità dovrà essere attestata da parte di organismi accreditati dal SINCERT , pena la revoca del contributo).

Il livello di aiuto è fissato nella percentuale del 100% della spesa ammessa. L'aiuto stesso non può comunque essere superiore ai 100.000 Euro per beneficiario e per triennio. Per le piccole e medie imprese definite nel Reg. (CE) n. 70/2001 la soglia massima totale di

100.000 Euro può essere superata, ma in tal caso il valore dell'aiuto non potrà essere superiore 50% dei costi ammissibili.

Nel caso delle diverse forme associative ivi contemplate i requisiti di PMI devono essere riferiti ad ogni singola impresa associata.

Relativamente alle azioni 1-2-4 ciascun beneficiario nell'arco del triennio può usufruire di aiuti per uno o più progetti con un limite massimo di 100.000 EURO in conformità a quanto previsto dagli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, punto 13*, fatte salve le piccole e medie imprese alle quali si applica la regola come sopra.

Per la definizione del periodo di riferimento dei tre anni l'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (ossia alla data della notifica della determinazione di concessione del contributo).

Per tutte le azioni l'attività di consulenza dovrà essere svolta da professionisti o società di consulenza, con esperienza specifica sul campo da almeno 5 anni documentabile attraverso la presentazione del relativo curriculum.

Come stabilito nel Reg. (CE) n. 448/2004 sono ammissibili spese generali sino ad un massimo del 2% della spesa ammissibile (spese di apertura e di gestione conto dedicato, spese per garanzie bancarie fornite da banche o altri istituti finanziari) purchè opportunamente documentate.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo quando è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale ossia quando non è possibile procedere al suo recupero

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Reg.(CE) n. 448/2004 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Le domande di finanziamento, complete della documentazione amministrativa, nonché degli elaborati progettuali, come più avanti definiti, debbono essere presentate o fatte pervenire all'ERSAT – via Caprera, n. 8 - Cagliari - entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione (esclusa) della determinazione di approvazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it e sul sito www.ersat.it

Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro comprovante la spedizione entro detto termine . Le domande consegnate direttamente presso gli uffici ERSAT dovranno pervenire entro le h. 12.00 del giorno di scadenza.

La domanda redatta su carta semplice, in quanto non soggetta a bollo, e compilata secondo la modulistica allegata, deve contenere oltre ai dati d'identificazione e le generalità complete del soggetto richiedente, anche le seguenti dichiarazioni:

- “non voler beneficiare, per le medesime voci d'intervento, di altre provvidenze1q contributive e creditizie pubbliche”;
- “impegnarsi al tassativo rispetto delle norme e prescrizioni indicate nel presente bando e nel provvedimento di concessione delle richieste agevolazioni.
- eventuali altri finanziamenti in corso a valere sulla misura 4.11 del POR e sulla legge 21/2000 - artt.8/9, specificando il tipo di azione per la quale è stato richiesto lo stesso.
- di consentire i controlli e gli accertamenti che codesta Regione riterrà più opportuni;
- che per le iniziative per cui viene richiesto il contributo è/ non è nelle condizioni di recuperare o compensare l'IVA (barrare il caso che non ricorre);
- di obbligarsi a comunicare entro trenta giorni ai competenti uffici le eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa e ogni altro elemento con ricaduta sull'intervento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- di richiedere l'applicazione della regola del 50% valevole per le PMI.

9. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla richiesta di finanziamento, datata e firmata per esteso dal legale rappresentante, deve essere allegato il progetto e gli eventuali elaborati nonché la documentazione che segue, il tutto in quattro copie. Nel caso di istanza presentata da Società, Associazioni, Consorzi, Cooperative, è necessaria la copia conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti, della delibera dell'organo sociale di approvazione dell'iniziativa e di autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.

Per tutte le azioni (1-4) previste dalla presente misura deve essere presentata la seguente documentazione (in originale o copia conforme o autocertificazione):

1. Atto costitutivo e statuto per le Società, le Cooperative, i Consorzi e le Associazioni di Produttori dal quale deve risultare che l'intervento per il quale richiedono il contributo è funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Elenco dei soci per le società , cooperative e altri soggetti associati.

3. Certificazione dalla quale risulti che l'interessato non abbia riportato condanne penali né sia a conoscenza di essere sottoposto a procedure penali per reati contro la PA.

4. Il bilancio dell'ultimo anno, completo di stato patrimoniale e conto economico e di ogni altro elemento occorrente per valutare l'affidabilità dei soggetti richiedenti (es. Modello Unico e dichiarazioni IVA e IRAP nel caso di mancanza di bilancio)

5. Piano dei costi: indicazione dettagliata delle spese preventivate, con riferimento alle tipologie di spesa individuate al precedente punto 7 in base all'azione per la quale si richiede il contributo.

6. Per l'azione 1 deve essere dichiarata l'intenzione di attivare la procedura di riconoscimento del marchio di origine del prodotto .

7. Il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di pertinenza, dal quale risulti lo stato di vigenza e fallimentare e i nominativi degli amministratori o del titolare.

8. Il certificato d'iscrizione al registro prefettizio sezione agricola (per le società cooperative).

9. Per le imprese di trasformazione e commercializzazione dichiarazione sostitutiva sull'attività di trasformazione e commercializzazione effettivamente realizzata.

10. Nel caso di consorzi con attività esterna costituiti ai sensi dell'art. 2612 del C.C. dovrà essere presentata l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

11. Nel caso in cui il soggetto richiedente rientri nella definizione di piccola o media impresa, definita nel Reg. (CE) n. 70/2001, e voglia usufruire del contributo al 50%, sarà necessario presentare documentazione attestante tale condizione e la richiesta firmata dal legale rappresentante di applicazione della suddetta intensità di aiuto.

12. Gli operatori biologici devono presentare l'attestato di conformità rilasciato dall'Organismo di certificazione e di controllo dal quale risulti lo stato di operatore licenziatario di prodotti certificati di cui al punto 6 dell'allegato III del D. lgs. 220/95.

13. Nel caso in cui il soggetto richiedente operi a livello interregionale, sarà necessario dichiarare la quota di produzione ottenuta dalle aziende, consorziate o associate, ubicate nel territorio regionale (con riferimento all'anno 2003).

14. Autocertificazione in merito ai finanziamenti in essere a valere sulla misura 4.11 del POR nelle precedenti annualità e sulla Legge n. 21/2000 artt. 8/9, come specificato nel punto 9.

15. Documentazione attestante il diritto alle priorità elencate nel successivo paragrafo 12 (certificazione ISO 14000, EMAS, composizione del Consiglio di amministrazione, documentazione relativa al marchio di qualità etc)

In particolare per l'azione n. 1 e 4 :

A) Relazione tecnica illustrativa del progetto sottoscritta dal richiedente, completa di tutti gli elementi informativi richiesti, secondo lo schema di seguito riportato:

1. Informazioni di carattere generale :

- responsabile del progetto;
- norma/e di riferimento;
- ente di certificazione individuato;
- sito o siti interessati al progetto;
- nome e curriculum del consulente o dei professionisti che svilupperanno il progetto;
- nome e curriculum del responsabile del sistema di qualità o di rintracciabilità ;
- descrizione delle attività svolte (produzione, trasformazione e commercializzazione);
- prodotti forniti nell'ambito del sistema qualità o di rintracciabilità;
- numero di dipendenti dell'azienda;
- personale destinato alle attività di controllo ed assicurazione della qualità e alla gestione del sistema di rintracciabilità;

- data prevista di inizio progetto;
- data presunta di conclusione del progetto;
- informazioni su eventuale laboratorio interno per l'azione 1 (disponibilità, coinvolgimento nel progetto, attività di formazione prevista per il personale)

B. Descrizione del progetto

- obiettivi generali del progetto e risultati attesi;
- descrizione dettagliata dell'esistente, del progetto da realizzare, delle fasi operative e delle attività da realizzare, dei prodotti interessati, della tempistica e delle attività di formazione del personale.

Per l'azione 2 :

A) Relazione tecnica illustrativa del progetto, contenente almeno i seguenti elementi :

- obiettivi e risultati attesi con la realizzazione del progetto;
 - descrizione analitica delle iniziative previste, con l'indicazione delle attività e dei tempi di attuazione;
- B) curriculum del consulente incaricato;
- C) presentazione particolareggiata del prodotto oggetto di intervento e del contesto produttivo;
- D) rappresentatività del soggetto richiedente rispetto alla realtà regionale.

Per l'azione 3:

A) relazione tecnico - economica a carattere previsionale che quantifichi in modo dettagliato, sulla base del piano dei controlli approvato, le verifiche obbligatorie previste, I analisi obbligatorie, le tariffe dell'organismo di controllo, i costi annui di controllo previsti per i quali viene richiesto l'aiuto.

Nel caso di domande presentate da parte dei Consorzi di tutela o dalle Associazioni dei produttori dovrà essere prodotto in allegato l'elenco dei produttori e/o trasformatori associati, completo di ubicazione (comune) e quantità di prodotto controllato.

Le istanze di finanziamento e i relativi progetti vengono ammessi all'istruttoria tecnico-amministrativa, previa verifica della correttezza formale della documentazione presentata e della rispondenza alle condizioni di ammissibilità generali.

L'attribuzione del punteggio e la compilazione della graduatoria saranno curate da un'apposita Commissione di valutazione, nominata con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

La valutazione del progetto da parte del Comitato di valutazione riguarderà la capacità dei soggetti coinvolti ad attuare il progetto, la compatibilità dell'iniziativa con la realtà locale, la coerenza degli obiettivi dei risultati e delle attività previsti, la congruità della spesa e si concluderà con un giudizio negativo o positivo sull'iniziativa.

L'incompletezza delle istanze potrà essere determinata dalla mancanza di uno dei documenti richiesti o da incompletezza progettuale .

Per le istanze considerate incomplete potrà essere richiesta da parte degli Uffici competenti integrazione documentale, in ogni caso le stesse verranno incluse nelle graduatorie in posizione successiva a quelle per le quali la documentazione presentata è risultata completa.

Si ricorda che la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità con l'assegnazione dei relativi punteggi sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda, nel progetto e nella relativa documentazione prodotta, pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione nella loro compilazione.

Per comprovare taluni stati , qualità personali e fatti, gli interessati possono presentare, in luogo dei normali certificati, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44/36 del 28.11.2003, per le dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000, i controlli possono essere effettuati su un campione non inferiore al 5% secondo le modalità indicate nel decreto stesso e che tali controlli sono effettuati dall'ERSAT il quale, a norma dell'art. 72 del DPR 445/2000, individua e rende note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

10. RENDICONTAZIONE

Al fine della liquidazione del contributo finale deve essere presentata agli uffici competenti la seguente documentazione:

- relazione finale, comprendente la descrizione particolareggiata dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli obiettivi progettuali su supporto cartaceo e informatico;
- delibera dell'organo amministrativo di approvazione della rendicontazione e dei risultati conseguiti;
- riepilogo generale delle spese sostenute, suddivise fra le varie voci contemplate e autorizzate in sede di approvazione del progetto, su supporto cartaceo e informatico;
- giustificativi di spesa (fatture) in originale e copia regolarmente quietanzati o documentazione contabile avente efficacia probatoria equivalente (Reg.(CE) n. 448/2004);
- copia delle relazioni tecnico-scientifiche, dei disciplinari, dei manuali, dei loghi dei piani di controllo eventualmente prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto su supporto cartaceo e informatico;
- attestato di certificazione del sistema di gestione della qualità, del sistema di gestione ambientale, del sistema di rintracciabilità, di certificazione del prodotto rilasciati da un organismo di controllo accreditato.
- documentazione relativa al sistema di rintracciabilità adottato (manuale, procedure documentate, piano di controllo)
- estratto del conto corrente dedicato qualora sia stata richiesta l'anticipazione e la comunicazione della banca circa la chiusura del conto e il conteggio degli eventuali interessi netti maturati.
- certificati di partecipazione ai corsi di formazione.

In fase di accertamento finale possono essere ammesse compensazioni tra gli importi preventivati per le singole voci di spesa ammissibili fino ad un massimo del 10% all'interno di ogni azione, fermo restando l'importo globale approvato e a condizione che vengano rispettati gli obiettivi previsti dal progetto.

Nel caso di mancata o parziale realizzazione del progetto approvato, è fatto obbligo al concessionario di restituire all'ERSAT la somma anticipata maggiorata del cumulo degli interessi di legge con decorrenza dalla data di erogazione della somma a titolo di anticipazione.

Lo stesso obbligo compete al beneficiario qualora le spese sostenute non siano ammissibili a liquidazione.

11. ITER ATTUATIVO E CALENDARIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Le norme contenute nel presente bando, che da' attuazione alle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione degli interventi relativi alla "Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità", fanno riferimento alla scheda generale del Complemento di Programma della Misura 4.11. e al POR della Sardegna 2000-2006 approvato con Decisione della commissione C(2000)2359 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul BURAS n. 2 del 30 gennaio 2001, Asse IV.

Modalità, fasi e relativi tempi sono, quindi, articolati come segue:

- presentazione delle domande e relativa documentazione all'ERSAT: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione (esclusa) della determinazione di approvazione del bando; per l'azione 3 è necessario confermare annualmente l'istanza presentata per accedere al contributo pluriennale confermando o meno l'importo preventivato nella prima istanza.
- procedura di istruttoria e selezione dei progetti tramite costituzione di un Comitato di valutazione; entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande ;
- approvazione e pubblicazione della graduatoria dei beneficiari e concessione dell'aiuto a cura dell'ERSAT entro 60 giorni dal termine della fase precedente; la pubblicazione sul BURAS a cura dell'ERSAT avverrà per estratto mentre l'intera graduatoria verrà pubblicata sul sito www.regione.sardegna.it, sul sito www.ersat.it ed inoltre sarà visionabile presso tutte le sedi territoriali dell'ERSAT.
- presentazione all'ERSAT della domanda di anticipazione del 50% dell'aiuto concesso entro 15 giorni dalla notifica di concessione del contributo (azione 1-2-4).

- dichiarazione di compiuta realizzazione del progetto e presentazione dei documenti di spesa per la liquidazione del saldo del contributo: entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto (per le azioni 1-2- 4) ed entro 12 mesi per l'azione 3.
- Emissione del parere di liquidabilità del saldo (ERSAT) e successiva liquidazione del saldo del contributo (per le azioni 1-2-3-4); entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

Su richiesta formale e opportunamente motivata l'Amministrazione potrà concedere una proroga al termine di rendicontazione per un periodo non superiore ai tre mesi. Questa deve essere richiesta prima del termine di scadenza previsto per la rendicontazione . Solo in casi eccezionali e, comunque, a seguito di gravi e fondate motivazioni non dipendenti dalla volontà e dall'impegno del beneficiario, può essere concessa un'ulteriore proroga di durata equivalente a quella precedentemente autorizzata.

Per le somme anticipate dovrà essere presentato contratto autonomo di garanzia (polizza fideiussoria assicurativa, bancaria o di società finanziarie di cui all'art. 106/107 del T.U. bancario) stipulato dal beneficiario per un importo pari al 110% dell'importo effettivamente anticipato che resterà operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione.

La polizza fideiussoria dovrà contenere la seguente dicitura "la presente polizza rimarrà operante al momento del rilascio della dichiarazione liberatoria da parte della Regione Autonoma della Sardegna senza che venga opposto alla Regione il mancato pagamento dei premi ordinari e di quelli supplementari relativi al periodo di maggior durata della polizza".

Ogni beneficiario di contributi a valere sulla presente Misura 4.11, qualora e solo quando voglia richiedere l'anticipazione dovrà aprire un C/C postale o bancario dedicato dove confluirà la somma di finanziamento pubblico anticipata. Il beneficiario deve inoltre autorizzare l'Istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'amministrazione regionale.

I pagamenti addebitati al conto dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario ovvero a mezzo di emissione di assegno non trasferibile a favore del creditore.

12. CRITERI DI SELEZIONE – VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Le operazioni contenute nell'Intervento debbono essere coerenti con gli obiettivi specifici che costituiscono priorità nazionali e comunitarie, in materia di tutela ambientale, delle pari opportunità, dell'occupazione, con particolare riguardo alla salvaguardia e stabilizzazione del lavoro agricolo e all'emersione. Sono inoltre garantiti i principi di concentrazione ed integrazione.

Nel Programma Operativo Regionale sono stati individuati i comparti a cui le 4 azioni devono essere riferite con ordine di precedenza rispetto a tutti gli altri:

- filiera lattiero caseario ovini;
- filiera lattiero caseario bovino;
- filiera carne bovina;
- filiera vitivinicola;
- filiera olearia.

Nel rispetto del principio delle pari opportunità si prevede il seguente criterio di selezione che vale per tutte le azioni:

- 0,5 punti per ogni membro del consiglio di amministrazione (o amministratore unico o, nel caso di ditta individuale, si considera la figura dell'imprenditore) di sesso femminile sino ad un massimo di tre punti;

Per tutte le azioni nel caso in cui il soggetto richiedente eserciti l'attività nel settore specifico da almeno 4 anni a far data dalla presentazione della domanda si attribuiranno 2 punti (con arrotondamento per eccesso).

Inoltre, al fine di favorire il grado di integrazione della componente ambientale, si attribuirà 0,5 punti in più ai soggetti richiedenti l'aiuto già dotati di un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14000 ovvero sottoposti a registrazione EMAS ai sensi del Reg. CE 761/01 (il suddetto criterio non si applica nel caso dell'azione 1).

Per la valutazione dei progetti e la relativa graduatoria di merito, verranno considerati, inoltre, i seguenti elementi di priorità :

Azione 1

1. Tipologia di beneficiario:

In linea generale, viene riconosciuta priorità ai progetti proposti da imprenditori associati in forme organizzate, riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano e producono aderendo ad una logica di organizzazione di filiera, al fine di favorire la concentrazione dell'offerta.

Tipologia di beneficiario	Punteggio
Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 526/99 art. 14, Organizzazioni di produttori come da Reg. CEE 2200/96 e D. Lgs. 228/2001	5
Associazioni di produttori, Cooperative di produzione e trasformazione, Consorzi, Società consortili	4
Imprese di trasformazione e commercializzazione	3

A parità di punteggio, verrà data la precedenza alle istanze presentate dai soggetti che esprimono il maggiore livello di rappresentatività all'interno del comparto di riferimento, in termini di produzione lorda vendibile rispetto al totale regionale e, in caso di parità, in termini di numero di produttori.

2. Tipologia di produzione

I progetti dovranno riguardare le seguenti categorie di prodotti:

- Prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 relativo alla protezione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed alimentari (D.O.P. e I.G.P. già riconosciute o per le quali sia stata attivata o si preveda di attivare la procedura di riconoscimento).

- Prodotti ottenuti ai sensi del Reg. CEE 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità (A.S già riconosciute o per le quali sia stata attivata o si preveda di attivare la procedura di riconoscimento).

- Prodotti ottenuti ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 e Reg. CE n. 1804/99 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli.

- Prodotti ottenuti ai sensi della legge 10/02/92 n. 164 "Nuova disciplina delle denominazione di origine dei vini (DOC, DOCG, IGT già riconosciute o per le quali sia stata attivata o si preveda di attivare la procedura di riconoscimento) e Reg. CE n. 1493/99.

- Prodotti contrassegnati da marchi di qualità a carattere collettivo secondo i criteri definiti dal R.D. 929/42 e successive modificazioni conformi alla giurisprudenza comunitaria, per i quali è garantito il rispetto delle seguenti condizioni :

1. Identificare prodotti conformi a norme obiettive e controllabili, che fissano requisiti qualitativi superiori a quelli previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale.

2. non prevedere la provenienza geografica quale criterio determinante la qualità.

3. consentire l'accesso al marchio a tutti i produttori della Comunità senza limitazione geografica se il prodotto è conforme alle medesime norme.

4. adottare il principio dell'equivalenza dei controlli eseguiti dalle autorità competenti degli stati membri di provenienza dei suddetti prodotti.

La previsione di richiedere il marchio di origine può sussistere solo per i prodotti che hanno di base le caratteristiche dei prodotti tradizionali (D.M. n. 350/99).

Tipologia di produzione	Punteggio
DOP/IGP/AS riconosciute	5
DOP/IGP/AS in fase di riconoscimento (istruttoria in corso presso gli uffici regionali e ministeriali)	4
DOP/IGP/AS per le quali esiste l'intenzione di procedere al riconoscimento	2
Produzioni biologiche	5
DOC/DOCG/IGT riconosciute	5
DOC/DOCG/IGT in fase di riconoscimento (istruttoria in corso presso gli uffici regionali e ministeriali)	4
DOC/DOCG/IGT per le quali esiste l'intenzione di procedere al riconoscimento	2
Marchi di qualità	3

Azione 2

1. Tipologia di intervento

Intervento per il quale si richiede il contributo	Punteggio
Istanze Reg. 2081/92 – 2082/92 DOP-IGP- AS	5
Istanze legge 10/02/92 n. 164 DOC-DOCG-IGT	4

2. Beneficiari

Il soggetto richiedente l'istanza deve avere fra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale presenta la domanda di riconoscimento del marchio.

3. Stato d'avanzamento dell'istruttoria

Istruttorie già in corso presso uffici ministeriali	5
Istruttorie in corso presso uffici regionali	4

Istruttorie in fase iniziale	3
------------------------------	---

A parità di punteggio, verrà data la precedenza alle istanze presentate dalle Associazioni o Comitati promotori o consorzi più rappresentativi all'interno del comparto di riferimento in termini di produzione rispetto al totale regionale e in caso di parità in termini di numero di produttori rappresentati.

Azione 3

1. Tipologia di beneficiario

Tipologia di beneficiario	Punteggio
Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 526/99 – art. 14, Organizzazione di produttori come da Reg. CEE 2200/96 e D. Lgs. 228/2001	5
Associazioni di produttori, Cooperative di produzione e trasformazione, Consorzi, Società consortili	4
Imprese di trasformazione e commercializzazione	3

2. Tipologia di controllo

Controlli su produzioni DOP/IGP/AS/DOC/DOCG/IGT	5
Controlli su produzioni biologiche	4
Controlli su marchi di qualità	3

Nel caso di parità di punteggio verrà data precedenza ai soggetti con maggior volume di produzione sottoposto al regime di controllo.

Azione 4

1. Tipologia di beneficiario:

Tipologia di beneficiario	Punteggio
Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 526/99 – art. 14, Organizzazione di produttori come da Reg. CEE 2200/96 e D. Lgs. 228/2001	5
Associazioni di produttori, Cooperative di produzione e trasformazione, Consorzi, Società consortili	4
Imprese di trasformazione e commercializzazione	3

Tipologia di intervento	Punteggio
sistemi di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari - Norma UNI 11020:2002	5
sistemi di rintracciabilità nelle aziende - Norma UNI 10939:2001	4

A parità di punteggio, verrà data la precedenza alle istanze presentate dai soggetti che esprimono il maggiore livello di rappresentatività all'interno del comparto di riferimento, in termini di produzione rispetto al totale regionale e, in caso di parità, in termini di numero di produttori.

13. PROCEDURE OPERATIVE

La Misura 4.11 è gestita dai seguenti soggetti:

1. E' demandata all'ERSAT la competenza relativa alle fasi di ricezione delle domande, istruttoria, redazione e approvazione della graduatoria tramite un apposito Comitato di valutazione, la emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti, alla liquidazione dell'anticipazione e del saldo

2. L'Assessorato all'Agricoltura, esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo.

14. RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati gli interessati possono presentare, entro 30 giorni, ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 21 della legge 31/98, comma 7.

Avverso i provvedimenti adottati è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da inoltrarsi rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

15. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO

E' fatto obbligo ai soggetti percettori del cofinanziamento di rilevare e trasferire, con cadenza almeno trimestrale, lo stato di avanzamento, fisico, finanziario e procedurale.

Ai fini del monitoraggio della Misura, la ditta concessionaria è obbligata a fornire all'ERSAT la rendicontazione trimestrale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. Tale rendicontazione dovrà essere riferita all'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre, e dicembre e dovrà pervenire all'ufficio competente entro il quinto giorno successivo alla data di riferimento. La mancata osservanza di detto obbligo potrà comportare la revoca della concessione.

La rendicontazione potrà essere presentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

16. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel bando si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nel POR 2000-2006 della Regione Sardegna, nel Complemento di programmazione nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Ulteriori disposizioni potranno essere disposte mediante atti del Direttore del servizio competente e debitamente pubblicizzati.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 .

Allegato n. 1 : Fac simile domanda in carta libera

All' ERSAT

Via Caprera, 8

CAGLARI 09100

MISURA 4.11: Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

Domanda n. _____ del _____ prot. N. _____

1. DATI DEL RICHIEDENTE

Denominazione sociale o del legale rappresentante _____ _____ _____
Sede legale / amministrativa _____ _____
Tel. _____ e_mail _____
Partita IVA _____
Codice fiscale _____

2. INTERVENTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

Filiera interessata

Azione 1 : Introduzione di sistemi e tecniche di assicurazione della qualità del prodotto e del processo produttivo, qualora sia imposta dalla legislazione comunitaria o decisa volontariamente dall'azienda produttrice
Azione 2 : Completamento o predisposizione dell'istruttoria per il riconoscimento del marchio di origine - D.O.P./I.G.P. (Reg. CEE n. 2081/92), A.S. (Reg. n. 2082/92), o DOC/IGT/DOCG (Legge n. 164/92 e Reg. CE 1493/99) .
Azione 3 : Sostegno ai produttori per l'attuazione dei controlli svolti da organismi indipendenti sull'uso delle denominazioni di origine, sull'uso dei marchi biologici e di qualità
Azione 4 : Sistemi di rintracciabilità

A tal fine, valendosi della facoltà concessa dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

ed a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, il sottoscritto richiedente dichiara:

- di non beneficiare, per le medesime voci d'intervento, di altre provvidenze contributive e creditizie;
- di impegnarsi al tassativo rispetto delle norme e prescrizioni indicate nel presente bando e nel provvedimento di concessione delle richieste agevolazioni;
- di consentire i controlli e gli accertamenti che codesta Regione riterrà più opportuni;
- che per le iniziative per cui viene richiesto il contributo è/ non è nelle condizioni di recuperare o compensare l'IVA (barrare il caso che non ricorre);
- di obbligarsi a comunicare entro trenta giorni ai competenti uffici le eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa e ogni altro elemento con ricaduta sull'intervento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- di richiedere l'applicazione della regola del 50% valevole per le PMI
- eventuali altri finanziamenti in corso a valere sulla misura 4.11 del POR e sulla legge 21/2000 - artt.8/9, specificando il tipo di azione per la quale è stato richiesto lo stesso.

SCHEMA DI PIANO DEI COSTI

AZIONE _____

TIPOLOGIE DI SPESA (indicare le spese ammissibili sulla base della classificazione individuata per ciascuna azione al paragrafo 7)	COSTO IMPONIBILE	IVA	COSTO TOTALE

SPESA TOTALE PREVISTA	CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO

